



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

Regolamento Nomina Organi della Fondazione di Piacenza e Vigevano



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

Regolamento per la nomina dei componenti il Consiglio Generale, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Art. 1

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello statuto ("Statuto") della Fondazione di Piacenza e Vigevano ("Fondazione") disciplina le modalità e le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nel Regolamento Nomina Organi sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Art. 2

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 3

Gli Organi della Fondazione sono composti da soggetti che abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge e dallo Statuto.

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto della Fondazione, garantendo altresì una adeguata presenza del genere meno rappresentato.

I componenti degli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Essi agiscono nell'esclusivo interesse della stessa e non sono rappresentanti dei soggetti che ne propongono la candidatura. Sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche in conformità a quanto specificato nel Codice Etico della Fondazione e al modello organizzativo ex legge 231/2001 adottato dalla Fondazione.

Art. 4

Cause di incompatibilità

Le cause di incompatibilità sono definite nell'articolo 9 dello Statuto che si riporta in allegato al Regolamento.

Art. 5

Cause di ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità sono definite nell'articolo 10 dello statuto che si riporta in allegato al Regolamento.

Consiglio Generale

Art. 6

I membri del Consiglio Generale sono designati o nominati dagli enti di cui all'art.16, comma 6 dello Statuto, e sono individuati in modo che siano assicurate in ogni caso una equilibrata e qualificata rappresentanza del territorio di Piacenza e Vigevano e la presenza di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori in cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

I membri del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono; agli enti designanti non spetta alcun potere di indirizzo o di revoca nei confronti dei soggetti designati o nominati.

Art. 7

Le modalità di nomina dei componenti il Consiglio Generale sono conformate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità e di onorabilità come pure ad assicurare una adeguata presenza del genere meno rappresentato.

I requisiti di professionalità e onorabilità sono definiti negli artt. 7 e 8 dello Statuto che si riportano in allegato al Regolamento.

Art. 8

Il Presidente della Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale, con apposita lettera raccomandata richiede, ai soggetti cui compete il relativo potere ai sensi dell'art. 16, comma 6 dello statuto della Fondazione, la designazione di una coppia di candidati specificando le competenze che i designati debbono possedere.



**FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO**

Ciascuna coppia di candidati, proposta secondo quanto previsto dal precedente comma, deve in ogni caso essere formata da un soggetto di genere maschile e da un soggetto di genere femminile.

Unitamente alla designazione della coppia di candidati a far parte del Consiglio Generale della Fondazione deve essere presentata dal designante una autodichiarazione a firma di ciascun candidato incluso nella coppia contenente l'attestazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante nonché:

- a) dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse ai sensi dello Statuto;
- b) dell'insussistenza di cause di mancanza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità.

Art.9

1. Il Presidente della Fondazione invia la richiesta di designazione al rappresentante legale del Comune di Piacenza, al rappresentante legale della Provincia di Piacenza o altro ente, che per la riforma della amministrazione locale, sostituirà o modificherà la provincia di Piacenza, al rappresentante legale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza o altro ente che eventualmente sostituirà o modificherà la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza, al rappresentante legale della Diocesi di Piacenza - Bobbio, al rappresentante legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, al rappresentante legale del Politecnico di Milano, al rappresentante legale del Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza, al rappresentante legale dell'Associazione "La Ricerca" di Piacenza, al rappresentante legale del Comune di Vigevano, al rappresentante legale della Diocesi di Vigevano, per le designazioni rispettivamente previste dall'art. 16, comma 6 lettere a), b), d), e), f), g), i), l), m), n) dello Statuto.

2. Il Presidente invia altresì la richiesta a tutti i Sindaci dei comuni della provincia di Piacenza, ad esclusione del comune capoluogo e, ai rappresentanti legali degli organismi di volontariato di cui all'art. 16, comma 6, lettere h) e o) dello Statuto, iscritti nel registro generale del volontariato della Regione Emilia Romagna per la provincia di Piacenza e della Regione Lombardia per il comune di Vigevano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del Consiglio Generale. Gli organismi di cui all'art. 16, comma 6, lettere h) e o) dello Statuto dovranno corrispondere per le loro finalità agli scopi della Fondazione indicati nell'art. 2 dello Statuto.

Art. 10

1. Le candidature devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, unitamente alla eventuale documentazione richiesta dal Consiglio Generale, comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

Il ricevimento delle candidature verrà protocollato agli atti della Fondazione.

Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature di cui all'art. 16, comma 6 dello statuto, il Consiglio Generale uscente, verifica la regolarità delle candidature stesse, l'esistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 dello statuto e del rispetto del genere.

2. Ciascun nominativo non può essere inserito in più di una coppia di candidati. Nel caso in cui un nominativo risulti incluso in più di una coppia di candidati, l'ente o gli enti di cui all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento che ha/hanno fatto pervenire alla Fondazione la medesima



**FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO**

proposta di candidatura successivamente a quella pervenuta per prima, dovrà/dovranno presentare una nuova coppia di candidati. Il Presidente della Fondazione in modo tempestivo richiederà all'ente o agli enti, di cui al precedente capoverso, una nuova designazione che dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Qualora, fermo restando quanto previsto nei successivi commi 5 e 6, l'indicazione della nuova coppia di candidati non pervenga alla Fondazione nel termine stabilito dal precedente periodo, il Presidente della Fondazione, in modo tempestivo, richiederà al Presidente del Tribunale di Piacenza, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio della provincia di Piacenza, ovvero al Presidente del Tribunale di Pavia, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio del comune di Vigevano, la designazione della coppia di candidati; la predetta designazione dovrà pervenire alla Fondazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà rispettare sia i requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 dello Statuto sia quello del genere. Nel caso in cui anche la richiesta di designazione formulata al Presidente del Tribunale di Piacenza o al Presidente del Tribunale di Pavia, non abbia, nel termine previsto, adeguato riscontro, il Consiglio Generale uscente, provvede comunque alla nomina dei corrispondenti Consiglieri, entro quindici giorni in piena autonomia, uniformandosi ai medesimi criteri previsti per l'Ente inadempiente.

3. Qualora i soggetti cui competono le designazioni non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità ed entro i termini previsti dal secondo comma del presente articolo, ovvero, a giudizio del Consiglio Generale, le candidature non siano formulate con l'indicazione di candidati in possesso dei requisiti prescritti, il Presidente richiede nuovamente all'ente designante la formulazione delle candidature di sua competenza; qualora anche tale reiterata richiesta di formazione delle candidature non abbia adeguato riscontro nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla richiesta di voler procedere ad una nuova designazione, inviata dal Presidente della Fondazione, il Presidente della Fondazione, in modo tempestivo, richiederà al Presidente del Tribunale di Piacenza, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio della provincia di Piacenza, ovvero al Presidente del Tribunale di Pavia, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio del comune di Vigevano, la designazione della coppia di candidati; la predetta designazione dovrà pervenire alla Fondazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà rispettare sia i requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 dello Statuto, sia quello del genere. Nel caso in cui anche la richiesta di designazione formulata al Presidente del Tribunale di Piacenza o al Presidente del Tribunale di Pavia, non abbia, nel termine previsto, adeguato riscontro, il Consiglio Generale uscente entro i successivi quindici giorni provvede comunque in piena autonomia alla nomina dei corrispondenti Consiglieri, uniformandosi ai medesimi criteri previsti per l'Ente inadempiente.

4. Nell'ipotesi in cui, in relazione a soggetti candidati indicati secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento venga accertata la sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero la mancanza di uno dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti, il Presidente della Fondazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ente o al soggetto proponente le candidature interessato, richiedendo che indichi, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima, una coppia di candidati dello stesso genere di quello da sostituire. Qualora il soggetto a cui spetta l'indicazione della nuova coppia di candidati non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Fondazione, in modo tempestivo, richiederà al Presidente del Tribunale di Piacenza, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio della provincia di Piacenza, ovvero al Presidente del Tribunale di Pavia, nel caso in cui l'Ente cui è attribuito il diritto alla designazione faccia riferimento al territorio del comune di Vigevano, la designazione della coppia di candidati; la predetta designazione dovrà pervenire alla Fondazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà rispettare sia i requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità di cui agli artt. articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto, sia quello del genere. Nel caso in cui anche la richiesta di designazione formulata



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

al Presidente del Tribunale di Piacenza o del Tribunale di Pavia, non abbia, nel termine previsto, adeguato riscontro, il Consiglio Generale uscente, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine provvede comunque alla nomina del corrispondente Consigliere, in piena autonomia e senza vincoli in relazione alle eventuali candidature parziali formulate dall'ente o soggetto interessato, uniformandosi ai criteri originari cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente.

5. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione invita tempestivamente gli interessati affinché esprimano la propria accettazione entro dieci giorni dalla nomina medesima. Il Presidente della Fondazione espletate le formalità sopra indicate fissa la riunione del Consiglio Generale entrante in una data antecedente di almeno trenta giorni la scadenza del Consiglio Generale uscente. Il nuovo Consiglio Generale procede quindi entro almeno quindici giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio Generale uscente, alla nomina degli ulteriori due Consiglieri di cui all'art. 16, comma 11.

Tutti i membri del Consiglio Generale nominati ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, entrano in carica nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 16, comma 2 dello Statuto.

Art. 11

Le assemblee per le designazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 6, lett. c), h) e o) dello Statuto dovranno tenersi preferibilmente presso la sede della Fondazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato; per la redazione del verbale delle predette assemblee il Presidente della Fondazione potrà farsi assistere da un notaio che svolgerà le funzioni di segretario.

Le assemblee per le designazioni di cui all'articolo 16, comma 6, lettere c) h) e o) dello Statuto sono convocate dal Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) giorni rispetto al giorno fissato per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Nell'avviso di convocazione sarà prevista la data di una seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non potrà essere convocata nello stesso giorno di quello previsto per la prima convocazione.

a) Assemblea dei Comuni della provincia di Piacenza.

L'assemblea dei comuni della provincia di Piacenza, in prima convocazione, può validamente procedere alla designazione di una coppia di candidati se il numero degli intervenuti alla assemblea rappresenta almeno la metà dei convocati.

In seconda convocazione la designazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti alla assemblea.

Ogni comune della provincia di Piacenza ha diritto ad un voto e deve votare una coppia di candidati, formata da un soggetto di genere maschile e da un soggetto di genere femminile.

Nell'assemblea di cui ai precedenti paragrafi i Comuni della provincia di Piacenza sono rappresentati dal Sindaco pro tempore o da un suo delegato.



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

b) Organismi del volontariato.

I rappresentanti legali degli organismi di volontariato di cui all'art.16, comma 6, lettere h) e o) dello Statuto saranno convocati in separate assemblee, per provvedere alle rispettive designazioni.

I rappresentanti legali degli organismi di volontariato possono validamente procedere alla designazione di una coppia di candidati se il numero degli intervenuti all'assemblea in prima convocazione, rappresenta almeno la metà dei convocati.

In seconda convocazione la designazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti all'assemblea.

Ogni rappresentante legale ha diritto ad un voto e può designare una coppia di candidati formata da un soggetto di genere maschile e da un soggetto di genere femminile.

Non sono consentite deleghe.

Le assemblee dei soggetti di cui all'art. 16, comma 6, lettere c), h) e o) procedono alla votazione e designano la coppia di candidati che, riporta il maggior numero di voti nel rispetto, comunque, del principio sancito dal precedente comma 1, a garanzia della presenza di entrambi i generi.

Art. 12

Il Consiglio Generale, compiuti gli accertamenti e dato corso a tutte le procedure necessarie previste dal presente Regolamento, procede ad una votazione per ogni coppia di candidati designati dai soggetti di cui all'art. 16, comma 6, lett. c), h) e o) e nomina il candidato che, all'interno di ogni coppia, riporta il maggior numero di voti nel rispetto, comunque, del principio sancito dal precedente art. 10, a garanzia della presenza di entrambi i generi. Nella votazione sulle coppie di candidati ogni membro del Consiglio Generale può esprimere una sola preferenza.

Se nelle votazioni si ottiene un risultato di parità, risulta eletto il candidato che avrà conseguito il voto del Consigliere più anziano, identificato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 dello Statuto.

Art. 13

Gli ulteriori due membri del Consiglio Generale, previsti dall'articolo 16, comma 11 dello Statuto, sono nominati dal Consiglio Generale di nuova nomina, tra personalità di chiara e indiscussa fama qualificate nei settori di intervento della Fondazione o funzionali alla sua attività. In applicazione dell'art. 16, comma 7, dello Statuto, tali nomine sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

Ogni componente il Consiglio Generale può designare una coppia di candidati formata da un soggetto di genere maschile e da un soggetto di genere femminile.

Per le nomine attribuite in via diretta al Consiglio Generale di nuova nomina, ai sensi dell'articolo 16, comma 11 dello Statuto, si procede ad un'unica votazione sui candidati proposti dai membri in carica del Consiglio Generale.

Le candidature per la nomina dei membri del Consiglio generale previste dall'articolo 16, comma 11 dello Statuto, proposte dai componenti il Consiglio Generale, saranno raccolte in due elenchi, uno comprendente tutti i candidati a membro del Consiglio Generale di genere maschile ed uno comprendente tutti i candidati a membro del Consiglio Generale di genere femminile.

La predisposizione degli elenchi dei candidati alla nomina di membro del Consiglio Generale avverrà seguendo l'ordine alfabetico dei candidati stessi.

Gli elenchi così formati saranno sottoposti all'esame ed alle deliberazioni del Consiglio Generale.



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

Per facilitare le operazioni di voto, gli elenchi dei candidati a membro del Consiglio Generale, saranno stampati su schede nominative che saranno utilizzate dal Consiglio Generale per la nomina dei membri del Consiglio Generale; ogni membro del Consiglio Generale potrà esprimere al massimo una preferenza, per ognuno dei due elenchi.

Risulteranno eletti a membri del Consiglio Generale il candidato di genere maschile ed il candidato di genere femminile, che all'interno di ciascuno dei due elenchi avrà riportato il maggior numero di voti.

Se nella votazione si ottiene un risultato di parità, risulta eletto il candidato che avrà conseguito il voto del Consigliere più anziano, identificato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 dello Statuto.

Nel caso in cui in un elenco nessun candidato abbia conseguito voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Nel caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio Generale previsti dall'art.16, comma 11 dello Statuto, il Presidente della Fondazione, procede ai sensi dell'art.16, comma 19 dello Statuto, ed il Consiglio Generale dovrà cooptare un membro dello stesso genere di quello del membro che ha cessato l'incarico.

Presidente

Art. 14

Il Consiglio Generale elegge, non necessariamente fra i propri componenti, il Presidente della Fondazione.

Le candidature per la nomina del Presidente della Fondazione dovranno pervenire almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, dovranno essere sottoscritte da almeno tre membri del Consiglio Generale di nuova nomina e corredate da curriculum e linee guida programmatiche.

Consiglio di Amministrazione

Art. 15

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, nomina il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del Protocollo d'Intesa, sottoscritto fra Acri e Mef il 22 aprile 2015, è garantita fra i componenti dell'organo amministrativo la presenza del genere meno rappresentato.

I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, nominati rispettivamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 13, del presente Regolamento entrano in carica nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, comma 4 dello Statuto.

Collegio Sindacale

Art. 16

Il Consiglio Generale nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente.

1. Il Presidente della Fondazione trenta giorni prima della scadenza del mandato del Collegio Sindacale provvede, con apposita lettera, a darne comunicazione a tutti i membri del Consiglio Generale, richiedendo agli stessi l'indicazione di nuovi candidati.
2. A seguito della comunicazione inviata dal Presidente, i membri del Consiglio Generale, nel numero minimo di tre componenti, possono proporre da un minimo di due ad un massimo di tre candidati per la nomina a membro del Collegio dei Sindaci; ove ne indichino tre, uno dei tre candidati deve, obbligatoriamente, essere residente in comune di Vigevano. Le proposte dei candidati a membro del Collegio Sindacale, presentate dai membri del Consiglio Generale, dovranno assicurare il rispetto, in osservanza alla disciplina pro tempore vigente, del genere meno rappresentato; il mancato rispetto del genere meno rappresentato, rende invalida la presentazione di tutti i candidati proposti dai membri del Consiglio Generali. I candidati proposti quali membri del Collegio Sindacale dovranno essere iscritti, da almeno dieci anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ovvero nel registro dei revisori legali e possedere tutti i requisiti per l'esercizio del controllo legale dei conti.
3. Ogni membro del Consiglio Generale può presentare al massimo una terna di candidati.
4. Ogni candidatura a membro del Collegio dei Sindaci dovrà essere corredata dal curriculum vitae e dalla documentazione che attesti il possesso:
 - dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti,
 - dell'iscrizione da almeno un decennio nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ovvero nel registro dei revisori legali.

La documentazione sopra specificata dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto, nonché l'impegno a rispettare tutte le previsioni del Codice Etico adottato da Fondazione.

La mancanza della predetta documentazione, o di parte della stessa, rende invalida la candidatura presentata.

5. Le candidature per la nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci dovranno pervenire presso gli uffici di Fondazione almeno due giorni liberi lavorativi (non si considerano giorni liberi lavorativi i giorni festivi ed i sabati) precedenti la data di convocazione del Consiglio Generale che deve provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci.
6. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature a membro del Collegio dei Sindaci, gli uffici di Fondazione verificheranno la presenza di tutta la documentazione pervenuta.



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

Al termine delle predette verifiche gli uffici di Fondazione provvederanno a redigere un elenco unico, comprendente tutti i nominativi dei candidati a membri del Collegio Sindacale. La predisposizione dell'elenco dei candidati alla nomina di membri del Collegio Sindacale avverrà seguendo l'ordine alfabetico degli stessi candidati, evidenziando, in modo separato, seppur sempre in ordine alfabetico i candidati residenti nel comune di Vigevano.

L'elenco, corredato dai curricula degli stessi candidati, sarà depositato presso gli uffici di Fondazione e reso disponibile al Consiglio Generale che deve provvedere alla nomina dei membri del Collegio dei Sindaci. Tutti i membri del Consiglio Generale potranno prenderne visione.

7. L'elenco così formato sarà sottoposto all'esame ed alle deliberazioni del Consiglio Generale. Per facilitare le operazioni di voto, l'elenco dei candidati a membro del Collegio dei Sindaci, sarà stampato sulle schede che saranno utilizzate dal Consiglio Generale per la nomina dei membri del Collegio dei Sindaci; ogni membro del Consiglio Generale potrà esprimere al massimo tre preferenze, di cui una riferita ad un candidato residente nel Comune di Vigevano.
8. Risulteranno eletti a membri del Collegio dei Sindaci i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, precisando che in ogni caso verrà considerato eletto, a membro del Collegio dei Sindaci, il candidato del genere meno rappresentato ed il candidato residente nel comune di Vigevano che abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui nessun candidato del genere meno rappresentato abbia conseguito voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.
9. Nel caso in cui non sia presentata alcuna terna di candidati, il Consiglio Generale nomina i componenti del Collegio dei Sindaci nel rispetto dei principi indicati nei commi 2. e 3., che precedono. In tal caso ciascun membro del Consiglio Generale potrà esprimere al massimo tre preferenze ferme restando le previsioni di cui al comma 4.



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

Allegati:

Art. 9 – Cause di incompatibilità.

1. Non possono essere designati o partecipare agli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dall'incarico:
 - a) il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società o enti controllati dalla Fondazione intendendosi per questi ultimi, quelli nei quali la Fondazione nomina la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo;
 - b) coloro che hanno cariche di Governo, i membri della Corte Costituzionale, i membri della Commissione europea, della Magistratura ordinaria e amministrativa e degli organi delle Autorità indipendenti, coloro che siano membri del Parlamento nazionale od europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle rispettive giunte, i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane; gli amministratori di altre forme associative, anche locali, pubbliche o a partecipazione pubblica incluse le società partecipate in misura rilevante da enti locali;
 - c) il segretario, il coordinatore o, in genere, chi ricopre posizioni apicali in partiti, movimenti o associazioni politiche e coloro che sono candidati a elezioni primarie;
 - d) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari generali comunali, provinciali e regionali e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori di riferimento della Fondazione;
 - e) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di lavoro dipendente o assimilato nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione di cui all'art. 16, comma 6, del presente Statuto oppure in società controllate dai predetti soggetti, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie degli Enti medesimi, ovvero di altre previsioni che attribuiscono alla Fondazione diritti di nomina;
 - f) coloro che sono membri degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria o rivestono nelle stesse la carica di Segretario o Direttore Generale;
 - g) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo della società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, nonché coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
 - h) gli amministratori e i lavoratori dipendenti o assimilati dei soggetti, degli enti e delle organizzazioni destinatari degli interventi della Fondazione con i quali essa ha rapporti organici e permanenti, fatta eccezione per le imprese strumentali e le società od enti in cui la Fondazione detenga partecipazioni di controllo, e per i soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie degli Enti medesimi, ovvero di altre previsioni che attribuiscono alla Fondazione diritti di nomina.



**FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO**

2. Chi è nominato in un Organo della Fondazione non può contemporaneamente essere membro di altro Organo della Fondazione stessa; il componente di un Organo della Fondazione che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione medesima decade automaticamente dal primo incarico.
3. Le cause di incompatibilità previste al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) si applicano anche per l'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale, nonché per il dipendente o altro soggetto all'uopo eventualmente delegato dal Consiglio di Amministrazione, alle predette mansioni.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Art. 10 – Cause di ineleggibilità.

1. Non possono essere designati o eletti negli Organi della Fondazione, né assumere la carica di Direttore Generale e Vice Direttore Generale o, se nominati, decadono dall'incarico:
 - a) il coniuge, non legalmente separato, il convivente legalmente riconosciuto, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché dei soggetti di cui alle lettere a), ed e) dell'articolo 9 del presente Statuto;
 - b) coloro che hanno ricoperto le cariche o le funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 9 del presente Statuto nell'anno precedente la designazione o la nomina come infra previsto;
 - c) il coniuge, non legalmente separato, il convivente legalmente riconosciuto, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado di coloro che nell'anno precedente la nomina o la designazione, siano cessati dall'incarico di membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione;
 - d) coloro che all'atto della designazione o della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 12 del presente Statuto;
 - e) coloro che da almeno tre anni non siano residenti nella Provincia di Piacenza, se candidati dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) del comma 6 del successivo articolo 16, e coloro che non siano residenti da almeno tre anni nel Comune di Vigevano, se candidati ai sensi del medesimo articolo 16, comma 6, lettere m), n);
 - f) i componenti degli organi sociali di imprese od Enti, di cui la Fondazione designa o nomina amministratori e che non costituiscano imprese strumentali della Fondazione stessa, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie o regolamentari;
 - g) gli amministratori di enti che siano stati destinatari di interventi della Fondazione – ad eccezione degli amministratori di società o enti istituiti o partecipati dalla Fondazione – nell'anno precedente la nomina o la designazione, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie o regolamentari;
 - h) coloro che siano decaduti da meno di un anno da qualunque organo della Fondazione per cause diverse dall'aver accettato una carica in un altro organo della Fondazione;



**FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO**

- i) coloro che, avendo ricoperto cariche in un organo della Fondazione, abbiano violato, in qualsiasi tempo, l'obbligo di tempestiva comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del presente Statuto;
 - j) coloro che abbiano liti in corso con la Fondazione o con suoi enti, società o imprese strumentali, o siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione o ai suoi enti, società o imprese strumentali;
 - k) coloro che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine entro cui deve essere presentata la relativa candidatura nel caso di Consiglieri generali nominati ai sensi del successivo art. 16, comma 16, alla data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la cooptazione dei Consiglieri generali di cui al successivo art. 16, comma 17, alla data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la nomina dei Consiglieri di amministrazione e/o del Presidente, alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la nomina del Direttore Generale e /o Vice Direttore Generale, il settantacinquesimo anno di età.
2. Ai fini delle determinazione e della decorrenza dei periodi temporali precedenti la designazione o la nomina previsti nel comma precedente, si assume rispettivamente: la data di scadenza del termine entro cui deve essere presentata presso gli Uffici di Presidenza della Fondazione la designazione stessa nel caso di Consiglieri generali nominati ai sensi del successivo art. 16, comma 16 la data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la cooptazione dei Consiglieri generali di cui al successivo art. 16, comma 17; la data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la nomina dei Consiglieri di amministrazione e/o del Presidente; la data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la nomina del Direttore Generale e/o del Vice Direttore Generale

Art. 7 – Requisiti di professionalità

I membri del Consiglio Generale devono possedere requisiti di adeguata professionalità, nonché opportune conoscenze specialistiche, in relazione ad attività istituzionali e funzionali all'operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico - finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure attività di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 8 – Requisiti di onorabilità

I membri del Consiglio Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio Generale, e se nominati decadono dalla carica, coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi in entrambi i casi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati con sentenza definitiva salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di strumenti finanziari o di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel Titolo VI del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
 - alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo;
- d) siano stati, ove precedentemente iscritti, radiati dagli albi professionali.
3. Le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.